



## OSSERVATORIO NORMATIVO - III TRIMESTRE 2025

(a cura di Anna SCIACCA)

### I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

**1. La Legge 3 ottobre 2025, n. 147**, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (cd. “d. l. Terra dei Fuochi”), è entrata in vigore in data 8 ottobre 2025.

Si consolida e perfeziona l'irrobustimento dell'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti, introducendo nuove fattispecie penali, specifiche circostanze aggravanti e ipotesi di confisca obbligatoria limitate ai casi espressamente previsti. Gli interventi normativi incidono principalmente sul TUA, nonché sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul d.lgs. 231/2001.

**1.1.** È stata confermata la modifica dell'art. 255 TUA, apportata dal d. l. 116/2025, che qualifica l'**abbandono di rifiuti non pericolosi** come contravvenzione, punita con ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Qualora la condotta sia posta in essere mediante veicolo, è prevista la **sospensione della patente** da quattro a sei mesi, in luogo dell'intervallo da uno a quattro mesi inizialmente previsto dal decreto-legge. È confermato anche il comma 1.1, relativo ai titolari di impresa o ai responsabili di enti, per i quali l'abbandono di rifiuti comporta l'arresto da sei a ventiquattro mesi o l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

In sede di conversione, è stato introdotto il nuovo comma 1.2, che disciplina l'**abbandono di rifiuti urbani in prossimità dei contenitori di raccolta lungo le strade, in violazione delle disposizioni comunali**: in tali ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro e, se la condotta avviene con veicolo, il fermo amministrativo di un mese ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada. Restano invariati il comma 1-bis, relativo ai rifiuti di piccolissime dimensioni e ai prodotti da fumo (sanzione da 80 a 320 euro), e il comma 1-ter, che consente l'accertamento delle violazioni tramite sistemi di videosorveglianza.

**1.2.** Sono confermate le due nuove fattispecie delittuose introdotte dal d. l. 116/2025: a) l'art. 255-bis TUA, rubricato “**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**”, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata da nove mesi a cinque anni e sei mesi se il fatto è commesso da titolari di impresa o responsabili di enti; è inoltre prevista la sospensione della patente



da due a sei mesi qualora il reato sia realizzato mediante veicolo; b) l'art. 255-ter TUA, relativo all'**abbandono di rifiuti pericolosi**, sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni, elevata da un anno e sei mesi a sei anni nelle ipotesi aggravate, e ulteriormente aumentata fino a due anni e sei mesi – sei anni e sei mesi per i soggetti qualificati.

**1.3** La legge di conversione ha modificato l'art. 256 TUA, ridefinendo le **sanzioni**:

- per la condotta base (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza titolo abilitativo) è previsto l'arresto da tre a dodici mesi o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro; se concernente rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da uno a cinque anni;
- il comma 1-bis introduce un aggravamento in presenza di pericolo per la vita, la salute o l'ambiente, o se l'attività è svolta in siti contaminati, con pena da uno a cinque anni, elevata da due a sei anni e sei mesi per i rifiuti pericolosi;
- il comma 1-ter prevede la sospensione della patente da tre a nove mesi se le violazioni sono commesse mediante veicolo;
- il comma 1-quater dispone la confisca del mezzo, salvo che appartenga a soggetto estraneo al reato;
- il comma 3, relativo alla discarica abusiva, stabilisce la reclusione da uno a cinque anni, aumentata da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se destinata, anche parzialmente, a rifiuti pericolosi;
- il comma 3-bis prevede ulteriori aggravamenti nelle ipotesi di pericolo o in siti contaminati, con pene da due a sei anni, ovvero da due anni e sei mesi a sette anni per i rifiuti pericolosi;
- il comma 3-ter introduce la confisca dell'area, ferma restando l'estraneità del proprietario e gli obblighi di bonifica e ripristino;
- il comma 4, nel nuovo testo, punisce con ammenda da 6.000 a 52.000 euro o con arresto fino a tre anni l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, limitatamente ai rifiuti non pericolosi e fuori dai casi aggravati;
- il comma 5 disciplina la miscelazione illecita di rifiuti pericolosi, sanzionata con arresto da sei a ventiquattro mesi o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

**1.4.** La legge n. 147/2025 conferma l'innalzamento delle sanzioni per le **violazioni degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico** (art. 258 TUA), fissate tra 4.000 e 20.000 euro. È introdotta inoltre la sospensione della patente: da uno a quattro mesi per rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi per quelli pericolosi, nonché la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali



(da due a sei mesi per il trasporto di rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi per quelli pericolosi).

**Il trasporto di rifiuti pericolosi** in assenza di formulario di identificazione o documentazione equipollente è punito con la reclusione da uno a tre anni. Il nuovo comma 4-*bis* prevede la confisca del veicolo in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta.

**1.5.** La legge di conversione modifica la rubrica dell'art. 259 TUA, che diventa “**Spedizione illegale di rifiuti**”, e assume natura delittuosa: per le spedizioni illecite effettuate in violazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Regolamento (UE) 2024/1157 è prevista la reclusione da uno a cinque anni, con aumento di pena in presenza di rifiuti pericolosi.

Sono stati introdotti l'art. 259-*bis*, che prevede un'aggravante per l'esercizio dell'attività d'impresa, e l'art. 259-*ter*, che disciplina le ipotesi colpose con riduzione della pena da un terzo a due terzi. In sede di conversione sono stati soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'art. 259-*bis*, escludendo così l'introduzione di una confisca automatica aggiuntiva.

**1.6.** La legge di conversione modifica altresì il **d. lgs. 49/2014** in materia di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**:

– all'art. 38 sono inseriti i commi 1-*bis* e 1-*ter*, con sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro per l'omessa comunicazione al portale del Centro di coordinamento dei luoghi di deposito preliminare o per la violazione degli obblighi informativi; la sanzione è ridotta della metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta;

– all'art. 11 è previsto che i distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, possano effettuare gratuitamente il ritiro domiciliare dei RAEE domestici, senza obbligo di acquisto di un'apparecchiatura equivalente.

**1.7.** La legge n. 147/2025 interviene su **tre disposizioni centrali del codice penale**:

– all'**art. 131-*bis* c.p.** è introdotto il n. 4-*ter*, che esclude la particolare tenuità del fatto per i più gravi reati ambientali previsti dal TUA, tra cui gli artt. 255-*ter*, 256 commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259;

– l'**art. 452-*sexies* c.p.**, relativo al traffico o all'abbandono di materiale ad alta radioattività, viene riformulato prevedendo un aumento di pena fino alla metà in caso di pericolo per la vita o la salute pubblica o se il fatto si verifica in siti contaminati; è contestualmente abrogato il terzo comma;



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 3/2025

– l'**art. 452-quaterdecies c.p.**, in materia di traffico organizzato di rifiuti, è integrato con un nuovo comma che introduce l'aumento della pena fino alla metà nelle medesime circostanze aggravanti.

**1.8.** La legge di conversione modifica l'art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001, **estendendo l'elenco dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti**. Tra i nuovi reati-presupposto rientrano l'abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. 255-*bis* e 255-*ter* TUA) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA).

Ne consegue che, qualora tali reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche società, consorzi e cooperative potranno essere assoggettati a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, a misure interdittive quali la sospensione dell'attività o la revoca di autorizzazioni e licenze.

Contestualmente risultano aumentate le sanzioni pecuniarie per i principali delitti ambientali – tra cui l'inquinamento e il disastro ambientale di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., per i quali si può arrivare fino a mille quote – e rimodulate le sanzioni interdittive, con particolare riferimento alla sospensione dell'attività e alla revoca dei titoli abilitativi in materia ambientale.

**2.** La legge 10 novembre 2025, n. 167, intitolata “*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2025, è entrata in vigore il 29 novembre 2025.

Tra le disposizioni di maggiore rilievo si segnala l'art. 4, volto a favorire l'equità tra le generazioni, il quale introduce l'obbligo che gli atti normativi adottati dal Governo, con esclusione dei decreti-legge, siano corredati da una valutazione preventiva degli effetti ambientali o sociali che possano incidere sui giovani e sulle generazioni future, definita Valutazione di Impatto Generazionale (VIG).

La VIG deve essere predisposta come strumento conoscitivo nell'ambito dell'analisi di impatto della regolazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con l'Autorità politica competente in materia di politiche giovanili entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La disposizione chiarisce, inoltre, che la valutazione di impatto generazionale è comunque obbligatoria qualora l'atto normativo produca effetti ambientali o sociali rilevanti nei confronti dei



giovani e delle generazioni future, restando in tali ipotesi applicabili i criteri e le modalità definiti dal citato decreto.

## **II) REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERPELLI**

1. Con la circolare n. 59513 del 10 settembre 2025, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni interpretative in merito alle innovazioni introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante misure urgenti per il contrasto alle attività illecite nel settore dei rifiuti, per la bonifica della cosiddetta "Terra dei fuochi" e per l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, che incidono sul Codice della Strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il d. l. n. 116/2025, attualmente – ad oggi convertito – è intervenuto, tra le varie disposizioni, sulla riformulazione delle lettere f) ed *f-bis*) del comma 1 dell'art. 15 del Codice della Strada (d. lgs. 285/1992).

La rinnovata lettera f), rispetto alla disciplina precedente, non riguarda più il deposito di rifiuti o materiali di qualunque tipo sulla sede stradale o sulle sue pertinenze, ma punisce i comportamenti di imbrattamento o insudiciamento della strada o delle relative pertinenze mediante oggetti o sostanze che non rientrano nella nozione di rifiuto, come, a titolo esemplificativo, vernici o liquidi, anche fuoriusciti da veicoli in seguito a guasti o rotture.

La lettera *f-bis*), invece, prende in considerazione le condotte di abbandono o getto, sulle strade o nelle loro pertinenze, dei rifiuti individuati dagli artt. 232-*bis* e 232-*ter* TUA, ossia rifiuti derivanti da prodotti da fumo o rifiuti di dimensioni estremamente ridotte, quali mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta o gomme da masticare, provenienti da veicoli fermi o in circolazione. Tale previsione opera esclusivamente al di fuori delle fattispecie disciplinate dagli articoli 255, 255-*bis* e 256 del medesimo decreto legislativo.

Ulteriori modifiche hanno interessato l'art. 201 del Codice della Strada, al quale è stato inserito il nuovo comma 5-*quater*.

Diversamente dal comma 5-*ter*, che circoscrive l'impiego dei sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni ivi elencate a specifici tratti delle autostrade e delle strade extraurbane principali, il comma 5-*quater* consente l'utilizzo delle immagini registrate da impianti installati su tutte le tipologie di strade, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati.



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 3/2025

Nel caso in cui la violazione non venga contestata nell'immediatezza, la notifica del verbale può avvenire anche in un momento successivo.

Da ultimo, il Ministero evidenzia che, in analogia con quanto previsto per le violazioni di cui al comma 5-ter dell'art. 201 c.d.s., anche l'impiego delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni previste dall'art. 15, comma 1, lettera f-bis), è subordinato all'emanazione del decreto richiamato dallo stesso comma 5-ter, chiamato a definire le modalità di acquisizione e di conservazione delle immagini relative alle infrazioni rilevate.